



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

23 - 30 Marzo 2021

SEMINARIO

“Gli aiuti di Stato”



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

Temporary Framework Covid – 19



Comunicazione C(2020) 1863 *final* “**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19**”, adottata dalla Commissione europea in data 19 marzo 2020.

Modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Scopo della Comunicazione è duplice:

- introdurre misure di aiuti di Stato efficaci e
- fornire un quadro di riferimento comune a tutti gli Stati, in modo da evitare frammentazioni nel mercato unico europeo, mantenendo intatta la parità di condizioni.

Punto 9 del TF

La pandemia di COVID-19 comporta il rischio di una **grave recessione** che riguarda l'intera economia dell'UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie.

Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo la pandemia di COVID-19.

In considerazione dell'entità limitata delle risorse di bilancio dell'UE, **la principale risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri.** Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa della pandemia di COVID-19.



La **deroga** di riferimento per la concessione di aiuti ai sensi della Comunicazione in oggetto è il **107.3 b)** del Trattato, che fra l'altro stabilisce che la Commissione possa dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ***“a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”***.

La CE ricorda che gli SM possono utilizzare anche la deroga **107, 2, b)** per compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di COVID-19 (non calamità ma evento eccezionale) per esempio i danni causati direttamente dalle misure restrittive che impediscono de jure o de facto al beneficiario di esercitare la sua attività economica

MA

- solo se un nesso diretto tra l'evento eccezionale e i danni causati
- non vi sia sovracompensazione, ma si limiti ai danni.

Le misure oggetto della Comunicazione **non si sostituiscono a quelle normalmente in vigore**, ma le completano.

Restano applicabili tutte le altre forme di sostegno alle imprese ed ai settori produttivi che:

- a) **NON** siano qualificabili come **aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato: si tratta, ad esempio, di misure generali a sostegno delle imprese (di tutte le tipologie dimensionali- PMI e GI – attive in tutti i settori produttivi e di tutto il territorio nazionale) per il perseguimento di un obiettivo di politica economica generale quale, ad esempio, l'occupazione o per la sospensione del versamento dei tributi o di misure i cui destinatari siano i consumatori e non le imprese (come ad esempio il rimborso di eventi annullati a causa dell'emergenza);
- b) siano qualificabili **aiuti di Stato** e possano essere concessi ai sensi della disciplina attualmente in vigore e composta, principalmente, da: Regolamento (UE) N. 1407/2013 per gli aiuti de minimis sino a 200.000 euro di massimale; Regolamento (UE) N. 651/2014 c.d. regolamento generale di esenzione per categoria (dall'acronimo inglese GBER); articolo 107, paragrafo 2, lettera b) per compensare i danni causati dal verificarsi di un evento eccezionale; articolo 107, paragrafo 3, lettera c) e Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Tipologie di aiuti di Stato **temporanei** concedibili a norma del TF:

Sezione 3.1 Aiuti di importo limitato:

- ❖ l'importo complessivo dell'aiuto non supera **1,8 milioni** di euro per impresa
- ❖ l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- ❖ l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- ❖ per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano, le seguenti condizioni specifiche:
 - l'aiuto complessivo non supera **270 000 EUR** per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura
 - 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 1,8 milioni di EUR per impresa.

Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione.

N.B. La sezione 3.1 è selettiva di per sé, perché esclude il TF esclude la sua applicazione agli enti creditizi e del settore finanziario



Sezione 3.2 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti: garanzie pubbliche su prestiti individuali da erogare in risposta alla pandemia di Covid-19;

Sezione 3.3 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti: gli aiuti di Stato in risposta alla pandemia di Covid-19 sotto forma di agevolazioni sui prestiti pubblici;

Sezione 3.4 Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari

Sezione 3.5 Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

Sezione 3.6 Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19

Sezione 3.7 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al Covid-19;

Sezione 3.8 Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 aiuti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19. Questi comprendono: i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati;

Sezione 3.9 Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di Covid-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni, comprese le misure previste in materia di obblighi fiscali e previdenziali volte ad alleviare i vincoli di liquidità;

Sezione 3.10 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 contributi ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di Covid-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti;

Sezione 3.11 Misure di ricapitalizzazione sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. Esso mira a garantire che la perturbazione dell'economia non dia luogo a un'uscita dal mercato non necessaria di imprese che erano redditizie prima della pandemia di Covid-19.



Sezione 3.12 Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti

Tre condizioni:

- a) L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso **tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021**, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo ("periodo ammissibile").
- b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019;
- c) per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese



per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti.

Le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti nell'ambito della presente misura possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali.

I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto **sono recuperati**.



L'importo complessivo dell'aiuto non supera **10 milioni di EUR per impresa**. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

No cumulo: gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.



Condizioni comuni per tutte le tipologie di aiuti del TF

- La Comunicazione è applicabile a decorrere dalla data del **19 marzo 2020**.
- Le misure di aiuto dovranno essere preventivamente **notificate** alla Commissione Europea.
- La Commissione applica, in caso di aiuti non notificati:
 - a. il TF, se gli aiuti sono stati concessi dopo il 1° febbraio 2020;
 - b. le norme in vigore al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.
- La **data ultima d'applicazione**, ad oggi e salvo diverse considerazioni che la Commissione potrà effettuare in seguito, è il **31 dicembre 2021** (tranne che per le misure di ricapitalizzazione che è il **1 luglio 2021**);

- Beneficiarie degli aiuti possono essere **tutte le imprese**, comprese anche quelle che sono entrate in difficoltà dopo il 31.12.2019 a causa del COVID-19; ma *“In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione”*
- La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida adozione delle decisioni una volta avvenuta la notifica chiara e completa delle misure contemplate dalla presente comunicazione. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura.



- Salvo i casi in cui sia espressamente vietato, le tipologie di aiuto di Stato previste dalla comunicazione **possono essere cumulate**; in particolare le misure Covid 19 possono essere cumulate cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
- Gli aiuti agli **enti creditizi e finanziari** non devono essere valutati a norma del TF, fatta eccezione per:
 - i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4
 - e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario”.

- La concessione degli aiuti sulla base della Comunicazione richiederà il rispetto dei generali **obblighi di trasparenza** stabiliti dalla normativa in materia di aiuti di Stato nonché specifici adempimenti in materia di **comunicazione e monitoraggio**. In particolare:

ad eccezione degli aiuti di cui alle sezioni 3.9, 3.10 e 3.11, gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto superiore a 100 000 EUR concesso ai sensi della presente comunicazione e superiore a 10 000 EUR nei settori dell'agricoltura e della pesca sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione entro 12 mesi dal momento della concessione. Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singola ricapitalizzazione concessa ai sensi della sezione 3.11 sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione entro 3 mesi dal momento della ricapitalizzazione. Il valore nominale della ricapitalizzazione è incluso per ciascun beneficiario.

Gli Stati membri devono presentare **relazioni annuali** alla Commissione.

Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri devono fornire alla Commissione **un elenco delle misure** poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù del TF.

Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le **registrazioni** particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa. **(RNA)**

La Commissione **può richiedere informazioni supplementari** in merito agli aiuti concessi, per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.